



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Determinazione n. 730

del 02 ottobre 2025

SETTORE - RAGIONERIA ED ECONOMATO
RAGIONERIA

OGGETTO: *Impegno di spesa anno 2025 quote spending informatica 2024/2025 e spending review 2024/2028 e giroconto con risorse spettanti all'Ente.*

Il Dirigente/Funzionario delegato

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
- l'art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/1994;
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018;
- il decreto sindacale n. 4 del 13/12/2024 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 16/12/2024 al 31/12/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 17/02/2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025 – 2027 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 13/02/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 17/02/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027 e sono affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i – Tuel;

Considerato che il citato PEG 2025/2027 assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 11150/4, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;

Visti i vigenti commi da 850 a 853 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), che recitano:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

852. Fermo restando l'importo complessivo di 196 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'[articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#). Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del [decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154](#).

853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'[articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#). Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.";

Visto il D.M. del 29 marzo 2024 di riparto del concorso alla finanza pubblica, effettuato ai sensi del citato art. 1, commi 850 e 853, della Legge n. 178/2020, che prevede:

“Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica.

Ciascun ente accerta le entrate di cui al periodo precedente al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non rimosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata; a tal fine utilizza il codice gestionale del Piano dei Conti Integrato U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, da associare alla COFOG 1.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.

Per i comuni appartenenti al territorio della Regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione.”;

Visto il D.M. del 14 giugno 2024 di rettifica del predetto [D.M. del 29 marzo 2024](#);

Visti i commi da 533 a 535 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), che recitano:

“533. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'[articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'[articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#). Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'[articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'[articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'[articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), e di cui all'[articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#).

534. Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.

535. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'[articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'[articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#). Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme

spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'[articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'[articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'[articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#).”;

Visto il DM del 30 settembre 2024 con il quale si approva il riparto del contributo alla finanza pubblica di cui al menzionato art. 1, comma 533, della Legge n. 213/2023 e visti gli importi effettivamente trattenuti in tal senso dalle spettanze statali, come rilevati dal portale ministeriale della Finanza Locale;

Rilevato che, dai predetti provvedimenti ministeriali, risulta che l'Ente deve assicurare il seguente concorso alla finanza pubblica:

normativa	anno 2025
spending informatica (comma 850 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020)	24.248,05
spending review (art. 1, comma 533 della Legge n. 213/2023)	55.798,72
totale	80.046,77

Considerato che si rende quindi necessario impegnare, per l'anno 2025, la spesa relativa al predetto contributo alla finanza pubblica e che occorre altresì disporre il giroconto dello stesso a valere sulle risorse spettanti all'Ente provvedendo all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata, ed in particolare sul capitolo di entrata n. 13030/3 - “Fondo di solidarietà comunale” – Piano dei conti finanziario 1.03.01.01.001, che risulta capiente;

Visti:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

determina

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa citate, la restituzione delle seguenti somme finalizzate ad assicurare il concorso alla spesa pubblica:

normativa	anno 2025
spending informatica (comma 850 dell'art. 1, Legge n. 178/2020)	24.248,05
spending review (art. 1, comma 533, Legge n. 213/2023)	55.798,72
totale	80.046,77

- 2) di impegnare la somma sopra indicata, per l'anno 2025, a valere sul capitolo di spesa n. 11150/4 - “Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa” – (impegno 1505) Piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.020;
- 3) di girocontare, per le motivazioni in premessa, la somma indicata di € 80.046,77 a valere sulle risorse spettanti all'Ente provvedendo all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata, ed in particolare sul capitolo di entrata n. 13030/3 - “Fondo di solidarietà comunale” – Piano dei conti finanziario 1.03.01.01.001, che risulta capiente;

- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai competenti Uffici dell'Ente per i conseguenti adempimenti;
- 6) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente/Funziionario delegato
GALLONE GIUSEPPE
(firmato digitalmente)

Determinazione n. 730 del 02 ottobre 2025